

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON  
DI LINEA – N.C.C. “NOLEGGIO CON  
CONDUCENTE CON VETTURA”  
SOLO SOSTA IN RIMESSA**

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2015
- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/07/2015
  
- Approvazione Provincia di Padova con Determinazione dirigenziale nr. Reg. 1563 in data 6/10/2015

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizione del servizio

## **TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

Art. 3 – Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 4 – Cumulo dei titoli

Art. 5 – Forme giuridiche di esercizio del servizio

## **TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 6 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 7 – Idoneità morale

Art. 8 – Idoneità professionale

## **TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

Art. 9 - Commissione Consultiva Comunale

Art. 10 – Pareri consultivi della Commissione Consultiva Comunale

## **TITOLO V – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 11 – Contingenti

## **TITOLO VI – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE**

Art. 12 – Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13 – Commissione di Concorso

Art. 14 – Bando di Concorso

Art. 15 – Materie d'esame

Art. 16 – Presentazione delle domande

Art. 17 - Titoli valutabili o di preferenza

Art. 18 – Validità della graduatoria

Art. 19 – Rilascio delle autorizzazioni

Art. 20 – Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 21 – Inizio del servizio

## **TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

Art. 22 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 23 – Trasferibilità per causa morte del titolare

Art. 24 – Sostituzione alla guida dell'autovettura

Art. 25 - Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione

## **TITOLO VIII – OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI**

- Art. 26 – Obbligo dei conducenti
- Art. 27 – Divieti per i conducenti
- Art. 28 – Tariffe
- Art. 29 – Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente
- Art. 30 – Trasporto di soggetti portatori di handicap
- Art. 31 – Ferie, assenze, aspettativa
- Art. 32 – Servizi con caratteristiche particolari

## **TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DELLE AUTOVETTURE**

- Art. 33 - Caratteristiche, contrassegni, identificativi e strumentazioni dell'autovettura
- Art. 34 – Controlli sui veicoli
- Art. 35 – Avaria dell'autovettura

## **TITOLO X – RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO**

- Art. 36 – Reclami
- Art. 37 – Carta della mobilità – servizi del settore trasporti

## **TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI**

- Art. 38 - Sanzioni Amministrative
- Art. 39 – Sanzioni Amministrative pecuniarie
- Art. 40 – Sanzioni amministrative accessorie (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
- Art. 41 – Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 42 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

## **TITOLO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 43 – Norma finale
- Art. 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 45 - Norma transitoria
- Art. 46 - Esecutività del presente regolamento

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (N.C.C.), secondo le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, comma 5, lett. B) e 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

## **Art. 2 – Definizione del servizio**

- 1) Il servizio di N.C.C. è un autoservizio pubblico non di linea ed in quanto tale, provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto a servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 2) Il servizio di N.C.C. si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno delle rimesse; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/li di servizio, del quale il titolare dell'autorizzazione ha la disponibilità d'uso. Il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

## **TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

### **Art. 3 – Titoli per l'esercizio del servizio**

- 1) L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

### **Art. 4 - Cumulo dei titoli**

- 1) I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni per il servizio di N.C.C. sono disciplinati dalla legge regionale. L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo. E' ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni, ma ad ogni bando di concorso un concorrente può ottenerne una sola.

### **Art. 5 – Forme giuridiche di esercizio del servizio**

- 1) I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
- 2) E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art.14, comma 1°, lettera b) e c) della Legge Regionale 30 luglio 1996, n.22, ferma restando la titolarità in capo al conferente . Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata. E' consentito rientrare in possesso della licenza o autorizzazione in caso di recesso, di decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
- 3) Il conferimento è consentito previa presentazione, al SUAP competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
  - a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo, fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente;
  - b) autocertificazione dell'iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A. attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;

- c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita la licenza o autorizzazione;
  - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
  - e) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
  - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.
- 4) IL SUAP competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.
  - 5) A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.
  - 6) In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.
  - 7) In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

### **TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 6 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

- 1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, è necessario:
  - a) essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
  - b) essere in possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
  - c) essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
  - d) avere l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
  - e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
  - f) non aver trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
  - h) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale con le seguenti caratteristiche :
    - registrata al Registro Imprese come sede legale o unità locale dell'impresa;
    - pubblicizzata mediante apposita targa apposta all'esterno in luogo visibile al pubblico;
    - nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all'ufficio competente

#### **Art. 7 – Idoneità morale**

- 1) Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
  - a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

- 2) Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; nel caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C., ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:
  - a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
  - b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  - c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo;
- 3) Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

#### **Art. 8 – Idoneità professionale**

- 1) il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di N.C.C. effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova.
- 2) Soddisfa altresì il requisito di idoneità professionale il titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatore effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 e ss.mm.ii..

### **TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

#### **Art. 9 – Commissione Consultiva Comunale**

- 1) Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppressa la Commissione Consultiva Comunale prevista dall'art. 13 della L.R. 22/96.
- 2) In luogo dell'acquisizione del parere della soppressa Commissione Consultiva Comunale in ordine all'emanazione o modifica dei regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea o per l'emanazione di disposizioni generali relativa alle materie disciplinate dal regolamento medesimo, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 10 – Pareri consultivi della Commissione Concorsi**

- 1) Per l'istruttoria di atti generali di disciplina del settore o di casistiche particolari di tipo amministrativo il responsabile del servizio ha in ogni caso facoltà di avvalersi del parere consultivo della Commissione Concorso di cui all'art. 13.

## **TITOLO IV – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 11 – Contingenti**

- 1) Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. è determinato secondo i criteri previsti all'art.6 della L.R. n 22/96 e successive modificazioni.
- 2) Il contingente attuale è di N. 3 autorizzazioni.

## **TITOLO VI – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE**

### **Art. 12 – Assegnazione delle autorizzazioni**

- 1) Ogni autorizzazioni viene rilasciata mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

### **Art. 13 – Commissione di Concorso**

- 1) Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 12, la Giunta dell'Unione nomina apposita Commissione di concorso.
- 2) La Commissione è composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti, in base ad adeguato curriculum nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno almeno esterno all'Amministrazione, eventualmente anche proposto dalle organizzazioni di categorie) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente SUAP, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.
- 3) la Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame che viene comunicata agli interessati mediante pubblicazione sul sito dell'Unione e del Comune 10 giorni prima delle prove.
- 4) Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
- 5) La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

### **Art. 14 – Bando di Concorso**

- 1) Il bando di concorso, i cui indirizzi saranno approvati dalla Giunta dell'Unione, deve prevedere:
  - a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
  - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
  - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
  - e) le materie d'esame;
  - f) i criteri di valutazione dei titoli;
  - g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
  - h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;

- 2) Il bando è approvato dal Responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Curtarolo del SUAP e della Provincia.

#### **Art. 15- Materie d'esame**

- 1) L'esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate, nelle quali il candidato dovrà ottenere almeno un punteggio di 7/10 per superare l'esame;
- conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
  - conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
  - eventuale conoscenza di lingua straniera.

#### **Art. 16 – Presentazione delle domande**

- 1) Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al SUAP, secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

#### **Art. 17 – Titolo valutabili o di preferenza**

- 1) Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
- a) i titoli di studio;
  - b) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
  - c) anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
  - d) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
  - e) la disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap.
- 2) Per il concorso per il rilascio di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente, il punteggio totale viene così ripartito:
- massimo 25% ai titoli;
  - massimo 70% alle prove di esame;
  - massimo 5% alla eventuale conoscenza della lingua straniera
- 3) Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono, a parità di merito, titoli di preferenza quelli di seguito indicati:
- a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
  - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;
  - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - j) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei cauti di guerra;

- n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- r) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- s) gli invalidi e mutilati civili;
- t) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- u) aver esercitato il servizio di autonoleggio con conducente in qualità di sostituto ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo complessivo di almeno 6 mesi;
- v) la residenza nel comune in cui si svolge il servizio di noleggio con conducente.

#### **Art. 18 – Validità della graduatoria**

- 1) La graduatoria avrà validità per tre anni dalla data di approvazione
- 2) Le autorizzazioni, che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità della graduatoria, devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

#### **Art. 19 – Rilascio delle autorizzazioni**

Il Responsabile del Servizio, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla apposita Commissione e provvede in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione agli aventi diritto.

- 1) All'acquisizione di tutta la documentazione, qualora regolare, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 20 – Durata e validità delle autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
- 2) Le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo triennale da parte del SUAP al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.

Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

#### **Art. 21 – Inizio del servizio**

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.
- 2) Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

## **TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA**

### **Art. 22 – Trasferibilità per atto tra vivi**

- 1) L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
- 2) Il trasferimento delle autorizzazioni è concesso dal SUAP su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente Regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
- 3) L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
- 4) Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

### **Art. 23 – Trasferibilità per causa morte del titolare**

- 1) In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.
- 2) Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente SUAP il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:
  - a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
  - b) la volontà degli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Padova, ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
  - c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 3) Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno d'età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

- 4) Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
- 5) I soggetti subentrati o i sostituiti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente SUAP, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.
- 6) In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

#### **Art. 24 – Sostituzione alla guida dell'autovettura**

- 1) I titolari di autorizzazione che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
  - e) nel caso di incarichi sindacali, pubblici o elettivi a tempo pieno.
- 2) Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi o di N.C.C., effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A., in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.
- 4) Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
- 5) Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida, all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione, come previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo.

#### **Art. 25 – Collaboratore familiare dei titolari di autorizzazione**

- 1) I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
- 2) Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dall'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.
- 3) L'istituto fa capo ad una persona fisica, sia nei rapporti esterni, che nell'assunzione della responsabilità che compete sempre e solo al titolare, e mai al collaboratore familiare, che pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.

- 4) È limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza s'intende:
- Il coniuge;
  - I parenti entro il terzo grado, cioè in linea diretta: genitori – figli – nonni – nipoti, pronipoti;
  - In linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
  - Gli affini entro il secondo grado: suoceri, generi, nuore, cognati;
- 5) Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere della comunione di tetto.
- 6) In conformità a quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di N.C.C., può essere attivata trasmettendo, al SUAP competente, la seguente documentazione:
- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
  - b) la dichiarazione del collaboratore, resa in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all'INPS ed INAIL ed inserito nel libro matricola dell'impresa.
- 7) I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, all'atto del rilascio del titolo rilasciano dichiarazione con cui attestano di utilizzare quali addetti alla guida solo ed esclusivamente soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti e che gli stessi saranno assoggettati alla regolarità contributiva ed assicurativa prevista .
- 8) Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione al SUAP, deve essere allegata all'autorizzazione.

## **TITOLO VIII – OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONDUCENTI**

### **Art. 26 – Obblighi dei conducenti**

- 1) I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
  - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
  - c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune di Curtarolo;
  - d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
  - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida allo stesso, nonché la licenza o l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- i) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato, di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'ufficio oggetti smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente SUAP;
- j) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni;
- l) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- m) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Urbana;
- n) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente SUAP;
- o) comunicare entro quindici giorni al SUAP competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;
- p) curare che i contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- q) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al SUAP competente ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

### **Art. 27 – Divieti per i conducenti**

1) E' fatto divieto ai conducenti di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.L. vo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dal SUAP competente;

- n) oltre ai divieti di cui all'art. 31 all' esercente servizio di N.C.C. è vietato stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 22/96.

#### **Art. 28 – Tariffe**

- 1) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993;
- 2) Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana.

#### **Art. 29 – Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente**

- 1) Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
- 2) In deroga a quanto sopraddetto e in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 e 4 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo su eventuali aree appositamente individuate.

#### **Art. 30 – Trasporto di soggetti portatori di handicap**

- 1) I servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
- 2) I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.

#### **Art. 31 – Ferie, assenze, aspettativa**

- 1) Ogni titolare di autorizzazione ha il diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionali. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni al SUAP competente che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.
- 2) Ogni cinque anni può venire concessa un'aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

#### **Art. 32 – Servizi con caratteristiche particolari**

- 1) I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.
- 2) I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

## **TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE**

### **Art. 33 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni dell'autovettura**

- 1) Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) Avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
  - c) Essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolate a partire dall'1.01.1992;
  - d) Avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
  - e) Avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
  - f) Essere collaudate per non meno di quattro posti, e non più di otto, escluso il conducente;
  - g) Recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta noleggio, nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione;
  - h) Essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

### **Art. 34 – Controlli sui veicoli**

- 1) Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C. gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio e successivamente, quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del SUAP competente, onde accertare in particolare l'esigenza delle caratteristiche previste dall'art.33 del presente regolamento. Il SUAP Competente, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Locale.
- 2) Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva di tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato SUAP di cui al precedente comma 1, a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.
- 3) I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte del SUAP competente.
- 4) Al SUAP competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

### **Art. 35 Avaria dell'autovettura**

- 1) Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
- 2) Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

## **TITOLO X – RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO**

### **Art. 36 – Reclami**

- 1) I clienti possono segnalare, per iscritto, eventuali reclami circa il servizio prestato, all'ufficio Commercio.
- 2) Il Responsabile del servizio entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunicazione scritta al reclamante.
- 3) Un estratto delle norme di cui al presente articolo, deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe, ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

### **Art. 37 – Carta della mobilità – servizi del settore trasporti**

- 1) In applicazione alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune/SUAP e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.
- 2) A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune/SUAP e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il SUAP/Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

## **TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI**

### **Art. 38 – Sanzioni Amministrative**

- 1) Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della Legge Regionale 22/96.

### **Art. 39 – Sanzioni Amministrative pecuniarie**

- 1) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del d.lgs. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

### **Art. 40 – Sanzioni amministrative accessorie (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)**

- 1) L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:
  - a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento d'autorizzazione;
  - b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
  - c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia:

- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
  - e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione o licenza;
  - f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
  - g) non applica le tariffe in vigore;
- 2) verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il SUAP notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
  - 3) Il SUAP, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.
  - 4) La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
  - 5) È facoltà del SUAP sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.
  - 6) Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata al SUAP competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.
  - 7) Il Dirigente segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca della licenza o autorizzazione.
  - 8) Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
  - 9) Il soggetto che sia incorso nella revoca non può più ottenere una nuova autorizzazione, se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

#### **Art. 41 – Decadenza dell'autorizzazione**

- 1) La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.
- 2) Il Dirigente dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
  - b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento;
  - c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
  - d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
  - e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e non venga richiesto al SUAP il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.
- 3) La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

#### **Art. 42 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza**

- 1) In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

### **TITOLO XII – NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 43 – Norma finale**

- 1) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi e di regolamento applicabili alla materia.

#### **Art. 44 - Abrogazione di precedenti disposizioni**

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali, che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

#### **Art. 45 – Norma transitoria**

- 1) Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

#### **Art. 46 – Esecutività del Regolamento Comunale**

- 1) Il presente Regolamento sarà esecutivo dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.